


LA REVISIONE DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ



LA SOSTENIBILITA'

Commissione Mondiale sull'ambiente e sullo sviluppo delle Nazioni Unite 1987, Brundtland, Our Commonwealth future:

« per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri».



LA SOSTENIBILITA'



Il 25 settembre 2015 l'Assemblea Generale dell'ONU, costituita da 193 governi dei Paesi membri delle Nazioni Unite, approva l'Agenda 2030, un programma d'azione per lo sviluppo sostenibile

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELL'IMPRESA (csr)



LIBRO VERDE Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese (Bruxelles, 18.7.2001 COM(2001))

Che cos'è la responsabilità sociale delle imprese ?

*L'integrazione volontaria delle preoccupazioni **sociali ed ecologiche** delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.*

*Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche **andare al di là investendo "di più" nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.***

Dalla DNF al report di sostenibilità: la direttiva EU 2022/2464



- Il punto di partenza della disciplina europea sull' informativa societaria di sostenibilità è costituita dalla direttiva 2014/95 che è stata recepita con il d. lgs 254/2016.
 - Essa obbliga
 - a una DNF individuale gli Enti Interesse Pubblico (società quotate nei mercati europei, banche, assicurazioni, altre società designate da SM), di grande dimensione, con più di 500 dipendenti;
 - ad una DNF consolidata gli EIP che sono impresa madre di un gruppo di grande dimensione, con più di 500 dipendenti

Dalla DNF al report di sostenibilità: la direttiva EU 2022/2464



- La direttiva 2022/2464 sostituisce la previgente disciplina sulle informazioni di carattere non finanziario.
 - L'intervento europeo è volto a rafforzare l'informativa societaria sui temi ESG rispetto alle istanze e alle aspettative manifestate dagli utilizzatori di queste informazioni (investitori e altri stakeholder)
 - La nuova disciplina prevede l'obbligo di fornire, nella relazione di gestione, un set di informazioni (denominato report o rendiconto di sostenibilità) per comprendere l'impatto dell'attività d'impresa sui fattori di sostenibilità e come i fattori di sostenibilità influenzino l'andamento, i risultati e la situazione dell'impresa

Le principali novità del Report di sostenibilità




- Ampliamento dell'ambito di applicazione : non più solo gli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, ma tutte le imprese quotate, tranne micro imprese quotate, e tutte le grandi imprese. La disciplina si applica anche alle imprese non europee che generano un fatturato netto di 150 milioni di euro nell'UE e che hanno almeno una filiale o una succursale nell'UE.
- Collocazione delle informazioni: devono essere fornite nella relazione di gestione.
- Ampliamento delle informazioni

Le principali novità del Report di sostenibilità - 2



- Armonizzazione dei criteri di rendicontazione: la direttiva prevede che le informazioni dovranno essere fornite sulla base di standard europei, adottati dalla Commissione europea su proposta formulata dall'EFRAG
- Obbligo di revisione delle informazioni: sulle informazioni deve essere effettuata una revisione nella forma della limited assurance (eventuale passaggio alla reasonable assurance nell'ottobre 2028)
- Marcatura delle informazioni: il report di sostenibilità dovrà essere redatto in un formato elettronico unico di comunicazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione.

I TEMPI DI ATTUAZIONE



LE IMPRESE COINVOLTE



Società di grandi dimensioni

PMI quotate

Società non EU con un fatturato di almeno 150 mln € e almeno una impresa figlia o succursale nell'UE

Sono quelle che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti per due esercizi consecutivi:

- Total assets
- Ricavi netti
- Numero medio annuo di dipendenti

Prima ipotesi

≥ 20 mln €

≥ 40 mln €

≥ 250

Dal reporting 2025

≥ 25 mln €

≥ 50 mln €

NFRD

impresе quotate di grandi dimensioni e istituti finanziari di grandi dimensioni

CSRD

tutte le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate

Le imprese coinvolte passano da
~17 mila* a **49 mila** in Europa

Fonte: Commissione Europea

I principi di rendicontazione di sostenibilità dell'Efrag



- La Direttiva prevede che le informazioni devono essere fornite sulla base di standard europei, adottati dalla Commissione europea su proposta formulata dall'Efrag:
 - Un primo set di standard di carattere generale su tutte le tematiche ESG da adottare entro il 30 giugno 2023 (art. 29 ter)
 - Un secondo set di standard relativo alle informazioni complementari e di settore da adottare entro il 30 giugno 2024 (art. 29 ter)
- La Direttiva prevede inoltre l'adozione di standard semplificati e proporzionati per le PMI da adottare entro il 30 giugno 2024 (art. 29 quater)
- La Direttiva prevede infine l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di paesi terzi da adottare entro il 30 giugno 2024 (art. 40 ter)



Lo stato di adozione degli standard Efrag - 2



- Il 31 luglio 2023 la Commissione europea ha adottato, in via definitiva, un Regolamento delegato che contiene il primo set di standard di carattere non settoriale, applicabile a tutte le imprese rientranti nella direttiva CSRD
- Si tratta di:
 - Due standard cross-cutting su principi e informazioni generali
 - Cinque standard in tema ambientale relativi a: cambiamenti climatici, inquinamento, acque e risorse marine, biodiversità, uso delle risorse ed economia circolare
 - Quattro standard sociali relativi a: forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali
 - Uno standard di governance sulla condotta delle imprese

Lo stato di adozione degli standard Efrag - 3




|  Cross-cutting standards |  Environment |  Social |  Governance |
|---|---|--|--|
| ESRS 1 General requirements | ESRS E1 Climate change | ESRS S1 Own workforce | ESRS G1 Business conduct |
| ESRS 2 General disclosures | ESRS E2 Pollution | ESRS S2 Workers in the value chain | |
| | ESRS E3 Water and marine resources | ESRS S3 Affected communities | |
| | ESRS E4 Biodiversity and ecosystems | ESRS S4 Consumers and end-users | |
| | ESRS E5 Resource use and circular economy | | |

Esrs1 – Doppia materialità

«Doppia Materialità»


IMPACT MATERIALITY

Qual è l'impatto dell'azienda sull'ambiente e sulle persone?



FINANCIAL MATERIALITY

In che modo le questioni di sostenibilità influenzano l'azienda da un punto di vista finanziario?




Esrs1 – Doppia materialità - 2




Contenuti ESRS 1 – Doppia Materialità



ESRS 1
Paragrafi 37-38



Keywords



| ESRS | KEY WORD | DEFINIZIONE | Materialità di impatto | Materialità finanziaria |
|---|--------------------|--|------------------------|-------------------------|
| ALLEGATO II ACRONIMI E GLOSSARIO DEI TERMINI | IMPATTI | Gli effetti che l'impresa ha o potrebbe avere sull'ambiente e sulle persone, comprese le ripercussioni sui loro diritti umani, connessi alle attività proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili e possono manifestarsi nel breve, medio o lungo periodo. Essi indicano il contributo dell'impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile. | ✓ | |
| | RISCHI | Rischi legati alla sostenibilità con effetti finanziari negativi che derivano da questioni ambientali, sociali o di governance che possono incidere negativamente sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo. | | ✓ |
| | OPPORTUNITÀ | Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto positivo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell'impresa, o sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell'impresa e quelle dei partner con cui intrattiene rapporti commerciali riguardo alle questioni di sostenibilità. Come qualsiasi altra opportunità, anche le opportunità legate alla sostenibilità sono misurate come combinazione dell'entità dell'impatto e della probabilità che si verifichi. | | ✓ |

La rilevanza d'impatto (Impact Materiality) negli ESRS



- L'ESRS1 definisce una questione di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda appunto impatti negativi o positivi effettivi o potenziali sulle persone e sull'ambiente a breve, medio o lungo periodo.
 - L'impact materiality segue l'approccio inside-out e cioè considera gli impatti che l'organizzazione ha verso l'ambiente l'esterno.
 - Gli impatti comprendono sia quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa sia alla catena del valore a monte e a valle

La rilevanza finanziaria (Financial Materiality)



- Una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta, o si può ragionevolmente ritenere che comporti, effetti finanziari rilevanti sull'impresa.
 - La rilevanza finanziaria va vista come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare le informazioni che dovrebbero essere incluse nei bilanci dell'impresa.
 - La financial materiality segue un approccio c.d. outside-in misurando quali questioni ambientali e sociali possono avere un impatto finanziario sull'organizzazione.

La rilevanza finanziaria (Financial Materiality) - 2



- Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista finanziario nel momento in cui generi rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine

Standard ambientali



- ESRS E1 – Cambiamenti climatici: si richiede alle aziende di divulgare informazioni riguardanti l’impatto dell’impresa sui cambiamenti climatici, gli sforzi messi in atto per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici, come il cambiamento climatico influenza la strategia e il modello di business e la valutazione di materialità del cambiamento climatico.
- ESRS E2 – Inquinamento: le aziende devono fornire informazioni su inquinamento di aria, acqua e suolo,
- ESRS E3 – Acque e risorse marine: fornisce informazioni riguardo al consumo, prelievo e scarico di acqua, inclusi i corpi idrici sotterranei e superficiali, e sulle risorse marine. Inoltre, richiede di considerare l’estrazione e l’utilizzo delle risorse marine.
- ESRS E4 – Biodiversità ed ecosistemi: fornisce informazioni su fattori che contribuiscono alla perdita di biodiversità, impatti sulle specie e le connessioni con gli ecosistemi.
- ESRS E5 – Uso delle risorse ed economia circolare: offre informazioni sugli ingressi e uscite di risorse, sui rifiuti, sull’ottimizzazione delle risorse e sui rischi legati alla transizione verso un’economia circolare. L’economia circolare viene definita come un sistema in cui il valore dei prodotti, materiali e altre risorse è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l’efficienza nell’uso durante la produzione e il consumo, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, minimizzando gli sprechi e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Standard sociali



- ESRS S1 – Forza lavoro propria: fornisce informazioni sulla forza lavoro dell’azienda, sulle condizioni di lavoro, sull’accesso alle pari opportunità e su altri diritti legati al lavoro.
- ESRS S2 – Lavoratori nella catena del valore: simile all’ESRS S1, ma richiede di considerare i lavoratori nella catena del valore dell’azienda.
- ESRS S3 – Comunità interessate: fornisce informazioni sull’impatto delle operazioni e della catena del valore dell’azienda, inclusi prodotti, servizi e impatti sui diritti indigeni, civili, sociali ed economici, compresi acqua e servizi igienico-sanitari.
- ESRS S4 – Consumatori e utilizzatori finali: offre informazioni sugli impatti dei prodotti e/o servizi dell’azienda sui consumatori e utenti finali, compreso l’accesso a informazioni di qualità, privacy e protezione dei bambini. Non è richiesto considerare l’uso illecito o improprio dei prodotti o servizi.

Standard di governance



- ESRS G1 – Condotta delle imprese: fornisce informazioni sulle:
 - pratiche anti-corruzione e anti-concussione,
 - sulla protezione degli informatori,
 - sul lobbying politico e
 - sulla gestione dei rapporti con i fornitori.

Attestazione del report di sostenibilità

- Con la Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs 125/2024, l'informazione ESG assume un peso rilevante nel bilancio d'esercizio e nel merito creditizio delle imprese.
- L'affidabilità del dato diventa un requisito obbligatorio e in molti casi fonte di rischio ed opportunità, ed anche per tale motivo il legislatore europeo ha previsto l'obbligo della revisione di sostenibilità per le imprese obbligate alle CSRD.
- Le imprese obbligate sono soggette al rilascio di una attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte di un soggetto abilitato.

Il revisore di sostenibilità

- Il revisore della sostenibilità è il soggetto, abilitato ai sensi del D.lgs. 39/2010, incaricato di esprimere con la relazione, ex art. 14-bis D.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità ai principi del Decreto, nonché alle prescrizioni e agli obblighi d'informativa degli ESRS.

Le competenze specifiche del revisore di sostenibilità

- La figura del revisore del bilancio di esercizio e del revisore della sostenibilità possono coincidere, purché questi abbia acquisito le competenze specifiche in:
 - obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
 - analisi della sostenibilità;
 - procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
 - obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

La normativa transitoria fino al 1° gennaio 2026

- Gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell'esame di idoneità.
- Tale condizione è valida per gli iscritti al Registro dei Revisori Legali purché:
 - abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali: nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
 - producano apposita domanda di "iscrizione"

Il revisore nel passaggio da DNF a CSRD

- Ultrattività degli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria attribuiti a società di revisione
 - rimangono validi fino alla scadenza concordata, ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8 del d.lgs. 124/2025, salva la possibilità di una risoluzione anticipata (passaggio assembleare).

Documenti, principi e standard di riferimento

Subject Matter –
Report sostenibilità

- Documento oggetto delle attività (Subject Matter)
- Documento redatto da un'organizzazione e sottoposto all'attività di revisione da parte di un soggetto terzo indipendente.

Principi di
riferimento: ESRS

- Standard utilizzato per redigere il documento (Suitable criteria)
- Criteri utilizzati dall'organizzazione per quantificare e riportare le informazioni nel documento su cui viene effettuata l'attività di revisione.

Principi di revisione
e procedure di
verifica

- Standard utilizzato dal revisore (Assurance Standard)
- Il revisore/la società di revisione utilizza gli standard e i principi di assurance per verificare che il documento sia preparato in conformità al suitable criteria scelto dall'organizzazione.

Format/modello
opinion

- Relazione di revisione (Assurance Report)
- Report che la società di revisione rilascia a valle delle proprie attività e che riporta una conclusione/giudizio sul documento in relazione alle attività svolte e rispetto al suitable criteria utilizzato dall'organizzazione.

La metodologia di revisione: Limited Assurance e Reasonable assurance.

Limited assurance

- Finalità: concludere che sulla base del lavoro svolto non siano pervenuti all'attenzione del revisore elementi che facciano ritenere che il Subject Matter non sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai Suitable Criteria.
- **Conclusione negativa**
- Procedure: le procedure, in termini di natura, tempistiche ed estensione sono ridotte rispetto ad un'attività di reasonable assurance.

Reasonable assurance (dal 2028)

- Finalità: concludere che le informazioni contenute nel Subject matter siano libere da errori materiali.
- **Opinion (Conclusione positiva)**
- Procedure: enfasi sulle modalità di progettazione e sull'efficacia dei sistemi di controllo interno in essere e sull'estensione dei test di dettaglio, sulla base della valutazione del rischio effettuata dal revisore

Reasonable - Limited assurance – ISAE 3000 (revised)

- Lo standard internazionale che è in applicazione per le verifiche delle informazioni non finanziarie è l'ISAE 3000 (Revised) emesso dall'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB).
- Lo standard stabilisce i principi di base e le procedure essenziali per fornire ai professionisti dell'assurance) i requisiti procedurali.
- Lo standard stabilisce i principi di base e le procedure essenziali per fornire ai revisori i requisiti procedurali, quali:
 - Requisiti etici;
 - Accettazione e continuità;
 - Controllo di qualità;
 - Scetticismo professionale, giudizio professionale e competenze e tecniche di assicurazione;
 - Pianificazione ed esecuzione dell'incarico;
 - Ottenere gli elementi probatori;
 - Descrizione dei criteri applicabili;
 - Formulazione della conclusione di assurance;
 - Preparazione del Report di Assurance.

Definizioni

Reasonable Assurance


Definizione: Un incarico di assurance in cui il professionista riduce il rischio dell'incarico a un livello accettabilmente basso nelle circostanze dell'incarico come base per la conclusione del professionista. La conclusione del professionista è espressa in una forma che trasmette l'opinione del professionista sul risultato della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto a dei criteri.

Limited Assurance

Definizione: Un incarico di assurance in cui il rischio dell'incarico è maggiore rispetto a quello di un incarico di assurance ragionevole ma per il quale il professionista riduce tale rischio ad un livello che sia accettabile nelle circostanze dell'incarico stesso per poter esprimere una conclusione in una forma che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto siano significativamente errate.


In un incarico di assurance limitata la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure svolte sono limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di assurance ragionevole, ma sono pianificate per acquisire un livello di assurance che, a giudizio del professionista, sia adeguato. Il livello di assurance acquisito dal professionista è adeguato se è probabile che accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull'oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante.

Reasonable -Limited assurance – ISAE 3000 (revised): caratteristiche principali




Le principali fasi del processo di verifica

- Le principali fasi del processo di verifica, allineato ai principi di revisione di riferimento e alle linee guida esistenti per le c.d. “Nonfinancial assurance”, sono volte alla valutazione dei rischi e al miglioramento continuo delle performance economiche, sociali ed ambientali.



Planning & risk assessment (Prima fase)



Gestione delle verifiche (seconda fase)

- La seconda fase ha l'obiettivo di svolgere le procedure di verifica che sono state pianificate in fase di Pianificazione e analisi.
- La fase di verifica viene svolta con l'ausilio dei seguenti documenti:

evidenze e Interviste – mapping;

verifica dei dati storici – restatements;

verifica di completezza dell'informativa;

formalizzazione verifiche - Significant-Insignificant KPIs;

formalizzazione verifiche - General Disclosure;


file di verifica per i singoli KPI.

KPI di sostenibilità (ambientali)

Consente all'azienda di **identificare le principali fonti di emissioni** all'interno delle sue operazioni. Questa tracciabilità è essenziale per identificare dove intervenire per ridurre l'impatto ambientale, stabilendo obiettivi di riduzione basati su dati concreti.

Alimentare le attività aziendali da fonti alternative rispetto a quelle fossili significa diminuire di molto il proprio impatto ambientale e in molti casi assicurarsi un notevole Risparmio

Analizzare il progresso dell'azienda nella riduzione delle emissioni di gas serra nel breve termine consente di verificare il raggiungimento di eventuali obiettivi di riduzione e di valutare l'impatto delle iniziative implementate.




KPI di sostenibilità (sociali)

Investire nella formazione del personale comporta non solo più competenza, ma anche la promozione di uno sviluppo personale e professionale, contribuendo al benessere di lavoratori e lavoratrici, e all'attrattiva dell'azienda.

Indica la capacità dell'azienda di fidelizzare il personale tramite politiche interne che ne favoriscano la permanenza; ad esempio tramite la presenza di attività di team building, oltre alla capacità dell'impresa di identificare personale in linea con i bisogni aziendali.

Misurare la soddisfazione del personale e la propensione a raccomandare un'azienda ad amici o familiari come posto di lavoro.




KPI di sostenibilità (governance)

Indicatore utile a promuovere un senso di responsabilità all'azienda, incoraggiando a monitorare e migliorare costantemente le pratiche di sostenibilità e obbligandola a rendere conto delle conseguenze delle proprie attività, assicurandosi una migliore reputazione.

Misura in cui il consiglio è composto da membri con caratteristiche diverse, come genere, etnia, background professionale, competenze, ecc.. (La diversità porta a una varietà di prospettive ed esperienze, il che comporta decisioni più informate ed efficienti).

L'ambiente in cui le aziende operano è in costante evoluzione: cambiamenti economici, politici, tecnologici, sociali e ambientali possono avere un impatto diretto sulle operazioni e sulle performance aziendali. Per questo è essenziale aggiornare regolarmente la gestione del rischio




Formalizzazione e Finalizzazione

- Obiettivi (completamento)
 - Analisi e valutazione delle evidenze acquisite.
 - Review della bozza del Rendiconto di sostenibilità (finale) con riporto degli aggiustamenti (correzioni) suggerite. Review anche formale (grafica). (Previa comunicazione con i responsabili indentificati e organo amministrativo).
 - Ottenimento della lettera di attestazione e del Rendiconto di sostenibilità finale, sottoscritti dal Legale Rappresentante.
 - Emissione della relazione sul Rendiconto di sostenibilità
 - Possibile Management letter all'organo amministrativo (lettera di suggerimenti)

Documento di Ricerca n. 232R (Revised)

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ – GRI STANDARDS**

Sintesi flusso attività



Relazione di revisione – RIF.: ASSIREVI Doc di ricerca n.254

Documento di Ricerca n. 254

**LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
SULLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA AI SENSI DEL
D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO CONSOB
ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018**

Il presente Documento di Ricerca intende definire le linee guida di comportamento della società di revisione indipendente ai fini di fornire un supporto per l'attività richiesta al revisore con riguardo all'emissione della Relazione sulla Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) prevista dagli articoli 3 e 4 D.Lgs. 254/2016. Il presente Documento di Ricerca aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 226 (febbraio 2019) per includere un esempio di relazione del revisore relativa all'*assurance* in forma per così dire "mista" (vale a dire *reasonable assurance* su alcune specifiche informazioni contenute nella DNF e *limited assurance* sulle restanti informazioni della DNF) come consentito dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018.

Questo Documento di Ricerca trova applicazione, con i necessari adeguamenti, anche alle DNF predisposte su base volontaria da società non rientrati negli Enti di interesse pubblico rilevanti così come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 254/2016.

Contenuto della relazione della società di revisione (revisore) indipendente sul bilancio di sostenibilità

- Parte introduttiva
- Responsabilità degli amministratori per il Bilancio di sostenibilità
- Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità
- Responsabilità della società di revisione
 - Procedure di verifica adottate
- Conclusione

Conclusioni

CONCLUSIONI SENZA RILIEVI:

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il Bilancio di Sostenibilità della Società *[del Gruppo]* ABC relativo all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards come descritto nel paragrafo "Nota metodologica" del Bilancio di Sostenibilità.

Richiamo d'informativa (ove applicabile)

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo [X] del Bilancio di Sostenibilità che descrive *[inserire il richiamo]*. Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

Elementi alla base delle conclusioni con rilievi

XXX

Conclusioni con rilievi

Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni con rilievi", non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il Bilancio di Sostenibilità della Società *[del Gruppo]* ABC relativo all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards come descritto nel paragrafo "Nota metodologica" del Bilancio di Sostenibilità.

CONCLUSIONI NEGATIVE:

Elementi alla base delle conclusioni negative

XXX

Conclusioni negative

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni negative", il Bilancio di Sostenibilità della Società *[del Gruppo]* ABC relativo all'esercizio chiuso al [gg mese anno] non risulta redatto in conformità a quanto richiesto dai GRI Standards come descritto nel paragrafo "Nota metodologica" del Bilancio di Sostenibilità.